

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI
EXECUS S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL
7 ottobre 2024

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di EXECUS S.p.A. (di seguito la "Società"), mediante avviso pubblicato in data 19 settembre 2024, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 7 ottobre 2024 alle ore 10:30, in un'unica convocazione, presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in Milano, via Santa Marta n. 19, nonché tramite videoconferenza a mezzo di collegamento il cui link sarà comunicato agli aventi diritto che lo richiederanno, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1) Adozione di un piano di stock-option ed un piano di stock grant; deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione dei piani; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,13 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di Euro 678.000, di cui nominali Euro 21.134,20, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options Execus 2024-2027". Conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica statutaria finalizzata all'introduzione della facoltà di cui all'articolo 2349 c.c.. Modifica dell'articolo 7; Deliberazioni inerenti e Conseguenti.
- 3) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a

capitale sociale, mediante emissione di massime 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Execus 2024-2027”. Conseguente integrazione dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 4) Modifiche agli articoli 13 (introduzione del cd. Rappresentante designato) e 16 (in tema di amministratore indipendente) dello Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e Conseguenti.

In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni.

Parte Ordinaria:

Punto 1

Il Consiglio di Amministrazione della Società, considerate le prassi di mercato in tema di incentivazione e offerta retributiva nonché l’attuale contesto strategico, si è determinato ad approvare un progetto di incentivazione azionaria articolato in un piano di stock option (Piano di Stock Option Execus 2024-2027) ed in un piano di stock grant (Piano di Stock Grant Execus 2024-2027), aventi la finalità di:

- (i) collegare la retribuzione dei beneficiari alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti della Società;
- (ii) favorire la fidelizzazione dei beneficiari incentivandone la permanenza nel Gruppo, supportando in tal modo la continuità e la sostenibilità del successo di medio-lungo termine;
- (iii) favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei beneficiari.

Siete, dunque, convocati in assemblea per discutere e deliberare in merito all’adozioni dei suddetti piani che, fra l’altro, in particolare con riferimento al Piano di Stock Option Execus 2024-2027, costituiscono

una forma di remunerazione dei componenti dell'organo amministrativo.

Piano di Stock Option Execus 2024-2027

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Piano di Stock Option Execus 2024-2027, illustrato nel relativo regolamento, riservato agli amministratori della Società, nonché a dipendenti, manager e collaboratori della Società e delle società controllate da individuarsi nominativamente tra le risorse apicali di Gruppo che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico.

Il Piano di Stock Option Execus 2024-2027 prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni (le "Opzioni"). Ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal Regolamento del Piano ed in particolare al raggiungimento degli Obiettivi di Performance definiti dal Consiglio di Amministrazione, attribuirà al beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un prezzo unitario pari a Euro 1,13 (il "Prezzo di Esercizio") comprensivo di sopraprezzo.

Per dare esecuzione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, conseguentemente, di proporre all'assemblea dei soci in sede straordinaria (punto 1 di Parte Straordinaria) l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile al servizio del Piano di Stock Option Execus 2024-2027, per massimi euro 678.000 comprensivi di sovrapprezzo, di cui nominali Euro 21.134,20, e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,13 per ciascuna azione comprensivo di sopraprezzo (l'"Aumento di Capitale a Pagamento").

Le Azioni acquistate o sottoscritte a seguito dell'esercizio dell'Opzione da parte dei beneficiari possono essere azioni proprie in portafoglio alla Società a seguito di acquisti effettuati sul mercato, ove a ciò autorizzati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, ovvero, qualora le Azioni Proprie a tale data non fossero capienti ovvero a discrezione del Consiglio di Amministrazione, Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale a Pagamento.

Il Regolamento del Piano prevede obiettivi di performance da raggiungere a condizione dell'esercizio delle Opzioni e stabilisce periodi di vesting e di esercizio, ferma restando la durata ultima del piano fissata al 31 dicembre 2027.

Secondo quanto previsto nel regolamento del Piano di Stock Option Execus 2024-2027 sono riservate ai membri del Consiglio di Amministrazione massime n. 300.000 Opzioni, che daranno la possibilità di sottoscrivere massime 300.000 Azioni.

In considerazione del fatto che i consiglieri di amministrazione sono beneficiari del piano, l'approvazione del Piano è stata qualificata come operazione con parti correlate e pertanto la relativa deliberazione è stata adottata previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente, secondo quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società.

Piano di Stock Grant Execus 2024-2027

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, altresì, il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027, illustrato nel relativo regolamento, riservato a dipendenti con ruoli apicali della Società e delle controllate, da individuarsi nominativamente tra le risorse apicali di Gruppo che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico.

Il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027 prevede l'attribuzione di massimi n. 600.000 diritti (i "Diritti"), che subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento, consentono l'Attribuzione di un pari numero di Azioni (in ragione quindi di una Azione per ogni Diritto), nei termini e alle condizioni descritte nel Regolamento, rivinenti: (i) dagli Acquisti di Azioni Proprie effettuati dalla Società sul mercato, anche a servizio del Piano, ove consti l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2357 c.c., ovvero, qualora le azioni proprie in portafoglio alla Società non fossero capienti ovvero ad insindacabile giudizio del Consiglio di

Amministrazione che dispone delle azioni proprie, (ii) da un aumento di capitale gratuito a servizio del piano.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, conseguentemente, di proporre all'assemblea dei soci in sede straordinaria, in via preliminare, di modificare lo statuto sociale al fine di introdurre espressamente la possibilità di attribuire utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione (punto 2 di Parte Straordinaria), per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e, in via secondaria, di approvare un aumento di capitale gratuito da destinarsi al servizio del Piano di Stock Grant (Punto 3 di Parte Straordinaria), da effettuarsi in via scindibile ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c, comma ,1, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 21.134,20 ad incremento del capitale sociale, corrispondente a massime n. 600.000 azioni ordinarie di nuova emissione a godimento regolare (considerata l'attuale parità contabile), mediante l'utilizzo di una corrispondente parte della riserva di utili.

Il Regolamento del Piano prevede obiettivi di performance da raggiungere e stabilisce periodi di vesting dei Diritti ferma restando la durata ultima del piano fissata al 31 dicembre 2027.

In caso di integrale esercizio delle Opzioni nell'ambito del Piano di Stock Option Execus 2024-2027 con assegnazione di azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale a Pagamento ed in caso di integrale attribuzione delle Azioni nell'ambito del Piano di Stock Option Grant 2024-2027 rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito, verrebbero emesse 1.200.000 nuove azioni con una diluizione del 15,78%.

Sulla base di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione propone il seguente:

TESTO DI DELIBERAZIONE

"Egregi signori soci,

- l'assemblea ordinaria della Società,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto del Regolamento del Piano di Stock Options;*
- *ricosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

Delibera

-
- 1) *Di approvare il Piano di Stock Option Execus 2024-2027 ed il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027, secondo quanto esposto e dettagliato nei relativi regolamenti;*
 - 2) *Di conferire al Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori delegati, in via disgiunta e con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario e opportuno per dare completa ed integrale attuazione ai suddetti Piani e in particolare a titolo esemplificativo, il potere di determinare i beneficiari e gli obiettivi al cui raggiungimento si verificano le condizioni previste nei suddetti piani, ed in generale compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione dei piani medesimi, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché in generale all'esecuzione della presente delibera, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai Beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.*
-

Punto 2 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione richiede una autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che doti la Società di un efficace strumento per:

(i) disporre di un portafoglio di azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di eventuali operazioni di carattere straordinario sul capitale o operazioni di finanziamento che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

(ii) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria riservati ad amministratori e/o manager e/o dipendenti della Società;

(iii) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;

(iv) svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, ottimizzare la struttura del capitale, remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

(v) cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;

(vi) per ogni finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite, e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del Codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, con la precisazione che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, commi 1 e 3, del Codice civile, all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Sulla base di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione propone il seguente:

TESTO DI DELIBERAZIONE

"Egregi signori soci,

- l'assemblea ordinaria della Società,

- preso atto della proposta del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- visto gli articoli 2357, 2357-bis e 2357-ter del codice civile;

- visto l'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014;

- visto l'articolo 132 del Testo Unico della Finanza, d.lgs. 58 del 1998 e ss.mm.ii.;

- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

- di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del Codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni e anche su base rotativa (c.d. revolving), di un numero massimo di azioni ordinarie della Società che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo – tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate – al 7% del capitale sociale pro tempore, nel rispetto di tutti i limiti di legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sul mercato di quotazione, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data

della presente deliberazione;

- *il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta ma, in ogni caso, le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario non inferiore al 20% e non superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione e, ove applicabili, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente;*
- *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente e alle prassi di mercato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 approvate dalla Consob;*
- *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera oppure già detenute dalla Società alla data dell'odierna assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed ai seguenti termini e condizioni:*
 - *le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;*
 - *le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;*
 - *gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati con le modalità di seguito precisate: (i)*

ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società; (ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro- tempore vigente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di approvare ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto. “

Parte Straordinaria:

.....
Punto 1.

Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,13 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di Euro 678.000, di cui nominali Euro 21.134,20, riservato ai beneficiari del “Piano di Stock Options Execus 2024-2027”. Conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La deliberazione sottoposta all'attenzione dell'Assemblea straordinaria di Execus è funzionale all'attuazione di un nuovo piano di stock option denominato "Piano di Stock Options Execus 2024-2027" (il "**Piano di Stock Option**" o il "**Piano**") riservato agli amministratori della Società nonché a dipendenti, manager e collaboratori della Società e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (le "**Controllate**" e, unitamente alla Società, il "**Gruppo**"), da individuarsi nominativamente tra le risorse apicali di Gruppo che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico (i "**Beneficiari**"), in conformità a quanto previsto dal Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate della Società.

Il Piano di Stock Option prevede che siano attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni (le "**Opzioni**"), che conferiscono al titolare, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance aziendale stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il diritto di: (i) acquistare azioni Execus (le "**Azioni**") in portafoglio alla Società a seguito di acquisti effettuati sul mercato, anche a servizio del Piano di Stock Option, ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, delle norme del TUF e del Regolamento Emittenti (le "**Azioni Proprie**") alla data in cui il Beneficiario eserciterà le Opzioni, ovvero, qualora le Azioni Proprie a tale data non fossero capienti ovvero a discrezione del Consiglio di Amministrazione (cui sarebbe demandato il potere di disporre delle azioni proprie detenute), (ii) di sottoscrivere Azioni di nuova emissione in ragione di un'Azione per ogni Opzione.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile al servizio del Piano di Stock Option (l' "**Aumento di Capitale**").

La proposta sottoposta all'approvazione assembleare è dunque quella di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 678.000 comprensivi di sovrapprezzo, di cui nominali Euro 21.134,20, e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche

delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,13 per ciascuna azione, comprensivo di sopraprezzo, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo le modalità previste nel “Regolamento del Piano di Stock Options”.

Il prezzo di emissione delle Azioni è pari alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni sul mercato nei 30 giorni liberi di calendario precedenti l’approvazione del Piano di Stock Options avvenuta in data 16 e 17 settembre 2024.

L’Aumento di Capitale prevede inoltre l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, in quanto le Azioni di nuova emissione sono destinate in via esclusiva ai Beneficiari del Piano di Stock Options.

Per maggiori informazioni sul Piano di Stock Options si rimanda al documento descrittivo allegato alla presente, inoltre, per maggiori informazioni sulle ragioni che giustificano l’esclusione del diritto di opzione e il prezzo di emissione delle azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale, si rinvia alla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 2441, comma quinto e comma sesto, cod. civ..

Riguardo dunque le ragioni che giustificano l’esclusione del diritto di opzione, il consiglio di amministrazione della società evidenzia che il Piano mira a realizzare, unitamente alla ricapitalizzazione della Società, un significativo effetto di fidelizzazione del management e dei dipendenti, tenendo conto che i potenziali beneficiari del piano rappresentano, in concreto, il fattore chiave per il futuro sviluppo societario.

Non trascurabile, inoltre, il profilo di incentivazione all’aumento della redditività aziendale che il Piano verrebbe a produrre in capo ai beneficiari.

Ricapitalizzazione patrimoniale, fidelizzazione e incentivo all’incremento della redditività aziendale

sono fattori ampiamente ascrivibili all'interesse della Società e, pertanto, costituiscono idonee ragioni giustificative dell'esclusione del diritto di opzione in capo agli attuali soci.

Riguardo la determinazione del prezzo di emissione, in linea con operazioni analoghe svolte sul mercato regolamentato, l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno determinare un prezzo di sottoscrizione coincidente con la media ponderata dei prezzi ufficiali di chiusura registrati dalle azioni ordinarie sul mercato, nei 30 giorni liberi precedenti la data dell'adunanza del CdA che ha approvato il Piano di Stock Option e convocato l'assemblea dei soci, adunanza tenutasi, come detto il 16 e 17 settembre 2024.

Il criterio prescelto per la determinazione del prezzo di emissione consente di prendere a riferimento un periodo di tempo che risulta, da un canto, prossimo all'assemblea chiamata a deliberare l'aumento di capitale a servizio del Piano e, da un altro canto, sufficientemente lungo per impedire che eventuali fenomeni di volatilità – che possono pur sempre interessare i mercati finanziari – possano inficiare una corretta determinazione del reale valore corrente di mercato delle azioni.

Il Prezzo di Emissione è stato, pertanto, determinato in applicazione della suddetta metodica in euro 1,13 per azione.

Sulla base di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione propone il seguente:

TESTO DI DELIBERAZIONE

"Egregi signori soci,

- l'assemblea della Società,

- preso atto della proposta degli Amministratori;

- presa visione della relazione del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma quinto e comma sesto, cod. civ.;

- presa visione del parere del collegio sindacale sul prezzo di emissione;

- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

Delibera

- di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, con una raccolta per massimi euro 678.000 comprensivi di sovrapprezzo, , di cui nominali Euro 21.134,20, e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,13 per ciascuna azione, comprensivo di sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 e 17 settembre 2024, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano;
- Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel “Regolamento del Piano di Stock Options Execus 2024-2027”;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni e comunque entro il 31 dicembre 2027;
- l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute;
- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
- di approvare le conseguenti modificazioni all'art. 6 dello statuto sociale;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e agli Amministratori delegati, in via disgiunta, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di perfezionare i singoli atti di sottoscrizione dell'aumento di capitale come deliberato, e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A.”.

.....

Punto 2 e 3

Modifica statutaria finalizzata all'introduzione della facoltà di cui all'articolo 2349 c.c.. Modifica dell'articolo 7; Deliberazioni inerenti e Conseguenti. e

Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., in una o più volte fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Execus 204-2027". Conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al secondo e al terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per procedere a deliberare circa:

- 1) la modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale al fine di introdurre espressamente nello statuto sociale la possibilità di attribuire e assegnare utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ai sensi dell'articolo 2349 c.c.;
- 2) subordinatamente all'approvazione della modifica dell'articolo 7 dello statuto di cui sopra, procedere all'aumento gratuito del capitale sociale di Execus S.p.A. ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c. (Aumento di Capitale Gratuito) a servizio del piano Stock Grant Execus 2024-2027.

Il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027, cui l'Aumento di Capitale Gratuito è funzionale, ha ad oggetto l'attribuzione gratuita ai dipendenti con funzioni apicali della Società di sue società controllate del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito al Raggiungimento degli Obiettivi di Performance previsti dal piano stesso, massime n. 600.000 Azioni ordinarie Execus.

A tale fine il Consiglio di Amministrazione, una volta approvato il Piano di Stock Grant Execus 2024-2026 ha approvato altresì la proposta sottoposta all'odierna assemblea in sede straordinaria volta alla

determinazione dell'Aumento di Capitale Gratuito, da effettuarsi in via scindibile ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c, comma 1, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 21.134,20 ad incremento del capitale sociale, corrispondente a massime n. 600.000 azioni ordinarie di nuova emissione a godimento regolare mediante l'utilizzo di una corrispondente parte della riserva di utili, da destinarsi al servizio del Piano di Stock Grant.

La proposta di deliberazione in merito all'Aumento di Capitale Gratuito è finalizzata a fornire la provvista di Azioni necessarie a servire il Piano di Stock Grant, che si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati da Execus per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di valore all'interno della Società.

Il Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione al Piano di Stock Grant potrà utilizzare, oltre che le Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito, anche eventualmente Azioni proprie detenute a seguito di acquisti effettuati ai sensi dell'autorizzazione di cui all'articolo 2357 c.c.

L'Aumento di Capitale Gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. avverrà attingendo utili o riserve di utili disponibili da destinate a tal fine. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione della Società intende prelevare il relativo ammontare dalla riserva disponibile della Società denominata "Riserva di Utili portati a Nuovo", quale risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato e costituita da utili portati a nuovo.

La predetta riserva ammonta a Euro 603.090, e, ove così deliberato, ammonterà a Euro 581.955,80 a seguito del prelievo destinato ad incrementare il capitale sociale della Società a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito. Per tale ragione il Consiglio di Amministrazione, propone di costituire una apposita riserva per l'importo di Euro 21.134,20 "Riserva vincolata per l'aumento di capitale a servizio del piano di Stock Grant 2024-2027, che resterà dunque vincolata a servizio dell'Aumento Gratuito del Capitale. Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale una o più volte, in base alle necessità e modalità di assegnazione delle Azioni secondo il Piano di Stock Grant. Le nuove Azioni saranno assegnate ai beneficiari subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di

Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi e secondo le tempistiche previsti dal predetto piano. Essendo l'Aumento di Capitale Gratuito connotato dal requisito della scindibilità in caso di mancata assegnazione delle Azioni entro il termine ultimo di indicato dal Piano di Stock Grant, il capitale aumenterà di un importo pari alle sole assegnazioni effettuate.

Le Azioni Execus di nuova emissione così come rivenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito saranno assegnate a titolo gratuito ai Beneficiari del piano nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dello stesso.

A tal proposito, l'Aumento di Capitale Gratuito avviene mediante il prelievo di complessivi Euro 21.134,20 dalla riserva disponibile della Società denominata "Riserva di Utili portati a Nuovo" quale risultante da utili di esercizio portati a nuovo. Per effetto dell'emissione delle azioni a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito, si procederà all'Aumento del capitale sociale per Euro 0,03522 per ciascuna Azione, e quindi per un valore pari all'attuale pari all'attuale parità contabile delle azioni.

Sulla base di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione propone il seguente:

TESTO DI DELIBERAZIONE

"Egregi signori soci,

- l'assemblea della Società,

- preso atto della proposta degli Amministratori;

- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

Delibera

- di modificare l'articolo 7 dello statuto sociale introducendo il comma 7.3 del seguente tenore: " È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ. ";

- subordinatamente e con decorrenza dall'efficacia della modifica dell'art. 7 dello statuto di cui sopra,

di aumentare il capitale sociale gratuitamente e in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2349 c.c. e dell'articolo 7.3 dello statuto sociale come modificato, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2027 per massimi Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di un numero massimo di nuove Azioni ordinarie pari a 600.000, con imputazione di Euro 0,03522 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, da eseguirsi in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto Piano;

- di prevedere che il suddetto aumento di capitale venga realizzato mediante l'utilizzo per l'importo di Euro 21.134,20 di una corrispondente parte della riserva disponibile della Società denominata Riserva di Utili portati a Nuovo risultante dall'ultimo bilancio approvato ed a tal fine di prevedere che venga costituita una apposita riserva per l'importo di Euro 21.134,20 prelevandola dalla suddetta "Riserva di Utili portati a Nuovo" che resterà vincolata a servizio del predetto aumento gratuito del capitale sociale sino al suo termine finale di sottoscrizione;

- di approvare le conseguenti modificazioni all'art. 6 dello statuto sociale;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e agli Amministratori delegati, in via disgiunta, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di perfezionare i singoli atti di sottoscrizione dell'aumento di capitale come deliberato, e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal Notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A.".

.....

Punto 4

Modifica degli artt. 13 e 16 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

recenti innovazioni al quadro legislativo e regolamentare applicabile alla Società rendono necessarie ed opportune le modificazioni statutarie appresso illustrate.

a) Modifiche all'art. 13 dello Statuto.

La Legge 5 marzo 2021, n. 24, entrata in vigore il 27 marzo u.s., all'art. 11 ha disposto l'introduzione nel corpo del Testo Unico della Finanza (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) di un nuovo articolo 135-undecies.1.

Tale disposizione consente anche alle società con azioni ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, quale è Execus S.p.A., di accedere ad un regime di partecipazione assembleare e di espressione del diritto di voto degli azionisti che si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del medesimo TUF e che al rappresentante designato siano conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Tale strumento consente di agevolare la partecipazione e l'espressione del diritto di voto per quegli azionisti che non trovino agevole – ad es. per mere esigenze di durata dei lavori – partecipare fisicamente alle assemblee degli azionisti o non possano o non vogliano seguire lo svolgimento assembleare mediante idonei mezzi di telecomunicazione.

È opinione del Consiglio di Amministrazione che sia opportuno per la Società prevedere la possibilità di avvalersi del rappresentante designato ai fini della partecipazione e dell'espressione del voto in assemblea.

Pertanto, l'adozione dello strumento non appare in alcun modo pregiudizievole per l'esercizio dei diritti dei soci ed è, al contempo, suscettibile di assicurare una più ampia partecipazione e un più agevole svolgimento delle operazioni assembleari, in particolare in ordine al computo dei voti espressi in ordine a ciascuna proposta di deliberazione.

La normativa di recente adozione, tuttavia, non disciplina anche per le società con azioni ammesse a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, gli istituti del diritto di porre domande in vista

dell'assemblea, e della facoltà di presentare nella fase precedente all'assemblea delle proposte di deliberazione.

Si propone, pertanto, di modificare all'art. 13 dello Statuto, il comma 13.2 dello statuto sociale, al fine di prevedere che la Società possa avvalersi della facoltà si prevedere per ciascuna assemblea come unica modalità di partecipazione assembleare e esercizio del diritto di voto l'utilizzo di un rappresentante designato dalla Società.

b) Modifiche all'art. 16 dello Statuto.

Il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come modificato a far data dal 4 dicembre 2023, all'art. 6-bis limita al momento dell'IPO, e non più anche alla successiva fase di ammissione alle negoziazioni, l'obbligo per l'emittente di nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra candidati preventivamente indicati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor.

i) di espungere all'articolo 16 dello Statuto, dal testo dell'attuale comma 16.1, la frase

“Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società.”, e

ii) di espungere all'art. 16 dello Statuto, dal testo dell'attuale comma 16.3 e dell'attuale comma 16.7 le parole “, debitamente attestati dall' Euronext Growth Advisor”;

iii) di espungere all'art. 16 dello Statuto, dal testo dell'attuale comma 16.4 le parole “e dell'attestazione proveniente dall'Euronext Growth Advisor”;

iv) di sostituire, all'art. 16 dello Statuto, nell'attuale comma 16.5, ultimo periodo, le parole "e dell'attestazione previste dal presente articolo" con le parole "previsti dal presente articolo".

Sulla base di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione propone il seguente:

TESTO DI DELIBERAZIONE

"Egregi signori soci,

- l'assemblea della Società,

- preso atto della proposta degli Amministratori;

- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

Delibera

- di modificare gli articoli 13 e 16 dello statuto sociale nel testo di seguito riportato.

Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 6, 7, 13 e 16 dello statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto).

Testo Originario	Proposte di Modifica
Articolo 6 6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili). 6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale	Articolo 6 6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili). 6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale

deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.5 L'assemblea in data 14 giugno 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 15.000 (quindicimila), oltre sopra-prezzo, per una raccolta massima prevista non superiore ad Euro 8.000.000 comprensiva di sopra-prezzo (inclusa quella derivante dall'aumento di capitale a servizio della Quota zione), mediante emissione di massime 500.000 (cinquecentomila) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2026 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026".

6.6. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

6.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.5 L'assemblea in data 14 giugno 2023 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 15.000 (quindicimila), oltre sopra-prezzo, per una raccolta massima prevista non superiore ad Euro 8.000.000 comprensiva di sopra-prezzo (inclusa quella derivante dall'aumento di capitale a servizio della Quota zione), mediante emissione di massime 500.000 (cinquecentomila) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2026 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant Execus 2023-2026".

6.6. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.7 In data 14 dicembre 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) compreso l'eventuale sopra prezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie.

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società.

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà: (i) di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima; (ii) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

(iii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega; e (iv) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni.

6.7 In data 14 dicembre 2023, l'Assemblea della Società ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera nei limiti previsti dallo Statuto sociale, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) compreso l'eventuale sopra prezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie.

Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione la deliberazione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della Società – di acquisire conferimenti di beni diversi dal denaro, ovvero di deliberare aumenti in denaro riservati in sottoscrizione a partner strategici o selezionati investitori qualificati per il reperimento di risorse utili allo sviluppo e alla crescita della società.

Pertanto, nei limiti dell'ammontare complessivo della Delega sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà: (i) di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima; (ii) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

(iii) di individuare di volta in volta i destinatari delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega; e (iv) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, delle azioni.

6.8. In data [7 ottobre 2024], l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi euro 678.000 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,13 per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 e 17 settembre 2024, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio dei diritti di opzione attribuiti in esecuzione del Piano;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2027;

	<p>Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel “Regolamento del Piano di Stock Options”.</p> <p>L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute.</p> <p>6.9 L'Assemblea Straordinaria in data [7 ottobre 2024] ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale per massimi Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 600.000 azioni ordinarie, con imputazione di 0,03522 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di Stock Grant denominato “Piano di Stock Grant Execus 2024-2027”.</p>
<p>Articolo 7</p> <p>7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.</p>	<p>Articolo 7</p> <p>7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.</p> <p>7.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.</p>
<p>Articolo 13</p> <p>13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del</p>	<p>Articolo 13</p> <p>13.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto</p>

soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.

13.3 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

13.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;
- il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);
- le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La Società, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, può prevedere che l'intervento in assemblea e l'espressione del voto da parte degli azionisti avvenga esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, indicato dalla Società, a cui i soci hanno diritto di conferire deleghe recanti istruzioni vincolanti di voto.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135- undecies, comma 4, del TUF.

La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione.

All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo articolo.

13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

13.6 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

13.7 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società

13.3 È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

13.4 Nel caso venga richiesto il rinvio dell'assemblea ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2374 del codice civile:

- il rinvio viene disposto dal Presidente verificata la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 2374 del codice civile suddetto;

- il Presidente nel disporre il rinvio fissa il luogo, la data e l'ora della seduta di rinvio (fermo restando l'ordine del giorno);

- le disposizioni assunte dal Presidente debbono risultare dal verbale dell'assemblea rinviata.

Il rinvio determina la sospensione della seduta assembleare, con la conseguenza che la seduta di rinvio deve considerarsi mera prosecuzione della seduta sospesa; non è, pertanto, necessario procedere ad una nuova convocazione. All'inizio della seduta di rinvio il Presidente dell'Assemblea deve nuovamente verificare la sussistenza dei quorum costitutivi di cui al successivo articolo.

13.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

	<p>13.6 L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.</p> <p>13.7 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società</p>
<p>ARTICOLO 16</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C.. Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale. Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea. Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata</p>	<p>ARTICOLO 16</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2390 C.C.. Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale. Il numero dei componenti il Consiglio e le loro funzioni sono determinate dall'Assemblea. Fino a quando le azioni della Società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di tempo in tempo applicabile. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di</p>

comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione

dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune

Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

16.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 10% del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti

controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall' Euronext Growth Advisor.

16.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati

ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista contiene un numero di candidati pari o superiore a cinque, sino al massimo di nove, elencati mediante un numero progressivo.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, ~~debitamente attestati dall' Euronext Growth Advisor.~~

16.4 Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per

accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi e dell'attestazione proveniente dall'Euronext Growth Advisor, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

16.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di

l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli ~~stessi e dell'attestazione proveniente dall'Euronext Growth Advisor~~, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste che non soddisfino tutte le predette condizioni non potranno essere prese in considerazione per la nomina degli amministratori, e si intendono come non presentate.

16.5 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza ~~e dell'attestazione previste dal presente articolo~~, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più

Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo, il candidato indipendente non eletto che tra le liste ha ottenuto il quoziente più elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo.

16.6 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

16.7 Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, debitamente attestati dall'Euronext Growth Advisor.

Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi.

elevato verrà eletto in sostituzione del candidato che lo precede risultante eletto nella medesima lista.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo.

16.6 Qualora ciò sia reso obbligatorio in forza di previsioni legislative o regolamentari, anche emanate dalla Consob o da Borsa Italiana, la Società assicurerà che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa di tempo in tempo applicabile alla Società. In tale evenienza, si osserveranno anche le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la normativa sopravvenuta rispetto allo Statuto vigente preveda requisiti più stringenti, il Consiglio di Amministrazione indicherà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata per la nomina degli amministratori, le specifiche regole applicabili al fine di rispettare il principio della parità di genere, come declinato dalla normativa vigente.

16.7 Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a cinque, fino ad un massimo di nove, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. Il candidato indicato col numero progressivo 1 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati, ~~debitamente attestati dall'Euronext Growth~~ ~~Advisor~~.

Le liste con un numero di candidati superiore a sette dovranno includere due candidati in possesso dei menzionati requisiti di indipendenza appartenenti a generi diversi. Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società,

<p>Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione della procedura elettorale sopra descritta non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p>	<p>il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</p> <p>A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi, come di tempo in tempo applicabile alla Società.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p>
--	--

Milano, 19 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione,

il Presidente

Lorenzo Lomartire
